

**La I Commissione “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), in particolare gli articoli 3, 4 e 6;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 4557 dell’8 maggio 2017 recante “Sessione europea 2017 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere mm), nn), oo), rr) e ss);

vista la lettera della Presidente dell’Assemblea legislativa prot. n. 3402 del 16 gennaio 2018;

vista la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri - COM (2017) 826 final del 6 dicembre 2017;

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali ogg. n. 3523 dell’8 novembre 2016 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell’UE incentrato sui risultati COM (2016) 603 final del 14 settembre 2016 e sulla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 COM (2016) 604 del 14 settembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

visti gli articoli 175, terzo paragrafo, e 177 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. *early warning system* e che l’articolo 25 della legge n. 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

considerato che la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri - COM (2017) 826 final del 6 dicembre 2017, fa parte degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2017, sui quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento dell’effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 25 della stessa legge;

considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea e considerato che l’articolo 9 della legge n. 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: *“I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25”*.

Considerato che la proposta di regolamento in esame intende introdurre un nuovo strumento per rafforzare l’attuazione delle riforme strutturali concordate nell’ambito del semestre europeo. In particolare le modifiche

proposte al regolamento (UE) n. 1303/2013 consentirebbero agli Stati membri di attingere alla riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE, FEASR, Fondo Coesione e FEAMP), prevista dall'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per sostenere i programmi nazionali di riforma concordati nel contesto del semestre europeo.

Considerato che il regolamento (UE) n. 1303 stabilisce che entro la seconda metà del 2019, la Commissione europea esaminerà i risultati dei programmi operativi dei fondi strutturali basandosi sulle relazioni di attuazione annuali trasmesse dagli Stati membri entro il 30 giugno 2019 e relative ai risultati fino alla fine del 2018. In seguito a tale esame, ai programmi operativi e alle priorità che avranno conseguito i rispettivi target intermedi verrà assegnata una riserva di efficacia dell'attuazione di importo compreso tra il 5% e il 7% della dotazione delle singole priorità. L'importo totale della riserva di efficacia è pari al 6%. Laddove i programmi non abbiano conseguito i propri target intermedi per priorità, gli Stati membri proporranno una riassegnazione delle risorse alle priorità che li abbiano conseguiti, conformemente ai requisiti della concentrazione tematica e alle dotazioni minime.

Considerato che la proposta di regolamento introduce la possibilità per gli Stati membri di "dirottare" la riserva di efficacia sul finanziamento delle riforme strutturali concordate nel contesto del semestre europeo. In particolare, la proposta di regolamento interviene modificando il regolamento (UE) n. 1303/2013 e prevedendo: l'assunzione da parte dello Stato membro di impegni pluriennali nei programmi nazionali di riforma, con target intermedi e finali; l'adozione da parte della Commissione di una decisione che definisce gli impegni e stanziava un importo della riserva di efficacia dell'attuazione, commisurato alla natura e all'importanza della riforma; la valutazione, nell'ambito del semestre europeo, dei progressi ottenuti in base alla quale la Commissione deciderà se concedere il sostegno richiesto, il cui saldo sarà integralmente versato quando lo Stato membro avrà attuato pienamente l'impegno di riforma.

Considerato, inoltre, che la Commissione europea dichiara esplicitamente nella relazione alla proposta di regolamento di voler "testare" le caratteristiche principali di questo strumento nel corso di una fase pilota per il periodo 2018-2020, ultimo biennio del ciclo di programmazione 2014-2020, in vista dell'inserimento nella proposta sul prossimo Quadro finanziario pluriennale post 2020 che dovrebbe essere presentata a maggio di quest'anno.

Considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di regolamento, attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni;

con riferimento alla proposta di regolamento si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) osservando quanto segue:

a) la base giuridica è stata individuata, rispettivamente, negli articoli 175, paragrafo 3, e 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, sulla conformità della proposta di regolamento con i principi di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE, si osserva quanto segue:

- secondo l'articolo 2 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al TFUE "(...) Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta."; inoltre l'articolo 5 prevede espressamente che "(...) I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.". Con riferimento al primo punto, ossia all'effettuazione di ampie consultazioni preliminari dei portatori di interesse, si rileva che la Relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento dichiara esplicitamente la mancata consultazione dei portatori di interesse e non riporta alcuna motivazione in merito ad eventuali situazioni di urgenza che non avrebbero consentito lo svolgimento delle stesse. Con riferimento al secondo punto, relativo alla scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità delle proposte di atti legislativi, la genericità delle motivazioni riportate nella Relazione di accompagnamento, non consentono di svolgere alcuna verifica, limitandosi la Commissione europea a dichiarare che "(...) La proposta è conforme al principio

di sussidiarietà nella misura in cui fornisce continuamente un maggiore sostegno mediante la politica di coesione a determinati Stati membri che optano per l'uso della riserva di efficacia dell'attuazione al fine di sostenere le riforme strutturali. È necessario istituire tali meccanismi a livello europeo.” e, in merito alla conformità con il principio di proporzionalità, che “La proposta consta di una modifica mirata e limitata che non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di fornire sostegno alle riforme negli Stati membri.”. Si segnala, inoltre, la mancata effettuazione della valutazione di impatto sulla proposta di regolamento.

- Alla luce di quanto sopra, si rileva che emergono evidenti criticità sulla conformità della proposta di regolamento con i principi di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE, sia dalla verifica rispetto a quanto previsto dal Protocollo n. 2 allegato al TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità alle proposte di atti legislativi dell'UE, sia dalle osservazioni di merito di seguito riportate.

- Relativamente alla conformità della proposta di regolamento in esame con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si richiamano inoltre le considerazioni contenute nella Risoluzione del Comitato europeo delle Regioni - Modificare il regolamento recante disposizioni comuni in materia di fondi SIE per sostenere le riforme strutturali, approvata nella 127a sessione plenaria del 31 gennaio e 1° febbraio 2018, e in particolare il punto in cui “(...) respinge pertanto la proposta della Commissione di modificare il regolamento recante disposizioni comuni al fine di utilizzare la riserva di efficacia per sostenere le riforme strutturali negli Stati membri. Il CdR è pronto a fare pieno uso della sua prerogativa di impugnare l'atto legislativo dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.”.

c) per quanto attiene il merito della proposta di regolamento, osserva che:

- Alla luce di tali premesse, si formulano alcune considerazioni sia nell'ottica dell'impatto dello strumento proposto con riferimento all'attuazione dei programmi operativi relativi ai fondi strutturali per il periodo 2014-2020 in corso, sia nell'ottica del dibattito e dei negoziati relativi al futuro della politica di coesione che porteranno alla presentazione da parte della Commissione europea della proposta sul quadro finanziario pluriennale post 2020 e subito dopo delle proposte di regolamento relative alla programmazione e gestione dei fondi strutturali per il prossimo ciclo di programmazione.

- Con riferimento al primo aspetto, un primo rilievo riguarda la mancanza di una valutazione dell'impatto della proposta di regolamento e, in particolare, dell'impatto territoriale, e sui Programmi regionali, dell'applicazione di questo strumento nel caso in cui lo Stato membro decidesse di avvalersene. Se da un lato, infatti, non è chiaro quanto lo “spostamento” della riserva di efficacia potrebbe realmente incidere sul conseguimento degli obiettivi dei piani di riforma nazionali adottati nel corso del semestre europeo, dall'altro, invece, è evidente l'impatto negativo a livello territoriale, per le Regioni che hanno raggiunto i target intermedi e per questo possono accedere alle ulteriori risorse previste dalla riserva da investire sui territori. Considerato che la finalità della politica di coesione è la riduzione del divario tra Regioni europee e che i fondi strutturali rappresentano il principale strumento per conseguirla, si evidenzia il paradosso di consentire la possibilità di “sottrarre” le risorse previste come “premio” per il raggiungimento dei target di risultato concordati con la Commissione europea finendo per svantaggiare le Regioni con performance migliori in termini di utilizzo delle risorse. Si evidenzia, inoltre, che verrebbe meno, a seguito di una facoltà esercitabile dagli Stati membri in modo del tutto discrezionale, l'affidamento sulle risorse finanziarie aggiuntive della riserva di efficacia proprio delle Regioni che, come la Regione Emilia-Romagna, si caratterizzano per una “storica” capacità di gestione dei fondi strutturali.

- Si rileva, inoltre, che la facoltà per gli Stati di “spostare” la riserva di efficacia, secondo quanto attualmente previsto nella proposta di regolamento, può essere esercitata senza alcun coinvolgimento preliminare delle Regioni e del partenariato. Questo approccio contrasta con il concetto di *governance* multilivello che caratterizza la programmazione e la gestione dei fondi strutturali, anche per il periodo di programmazione 2014 – 2020, che trova esplicitazione da un punto di vista normativo proprio nell' articolo 5 del regolamento UE 1303 relativo al partenariato e alla governance, e che sarebbe opportuno invece valorizzare e rafforzare ulteriormente anche in vista del dibattito sulla futura politica di coesione post 2020.

- Sempre con riferimento al possibile impatto sull'attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali, si evidenzia che la programmazione 2014 – 2020 è stata già caratterizzata dall'introduzione di misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE alla governance economica (condizionalità macroeconomica). A differenza del precedente periodo di programmazione, infatti, tutti i cinque fondi strutturali sono subordinati al rispetto delle procedure di governance economica tant'è che il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede il CAPO IV (Misure collegate a una sana governance economica) e, in particolare, l'articolo 23 (Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica). La condizionalità si applica attraverso due meccanismi distinti: il primo in base al quale la Commissione europea può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell'ambito di varie procedure di governance economica; e il secondo per cui la Commissione è tenuta a proporre una sospensione parziale o totale dei pagamenti relativi ai programmi o alle priorità

interessate qualora lo Stato membro ometta di adottare una risposta effettiva alla richiesta formulata. Con la Comunicazione "Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013", inoltre, la Commissione europea ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione dei due meccanismi. Si ritiene, dunque, che gli strumenti esistenti siano già sufficienti a consentire il collegamento tra gli obiettivi della politica di coesione e di governance economica senza la necessità di introdurre ulteriori strumenti "in corsa". Si ricorda, inoltre, che anche nel corso del dibattito preliminare alla definizione delle regole relative al ciclo di programmazione 2014-2020, l'introduzione della condizionalità macroeconomica è stata oggetto di numerosi rilievi, soprattutto da parte delle Regioni italiane, di conseguenza non si comprende la necessità di proporre in questa fase un ulteriore meccanismo che ne rafforza gli effetti senza una valutazione del possibile impatto anche alla luce dei risultati rispetto all'attuale ciclo di programmazione.

- A tale proposito è utile ricordare che già l'attuale Programma di supporto alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020, contenuto nel Regolamento approvato dal Consiglio Europeo il 27 aprile 2017, prevede una dotazione di 142,8 milioni di euro che è stato dedotta dalle risorse per l'assistenza tecnica ricevute nel quadro dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). Il Consiglio, nell'approvare il Regolamento, ha però proposto che la detrazione delle risorse dai fondi SIE fosse eccezionale e non condizionasse eventuali proposte future. La proposta di regolamento in esame, invece, è significativamente più invasiva, in quanto non si limita all'utilizzo delle risorse per l'assistenza tecnica ma potenzialmente incide su fondi destinabili ad investimenti strutturali.

- Desta forti perplessità anche la considerazione, contenuta nella relazione alla proposta di regolamento, secondo cui l'introduzione del meccanismo rappresenterebbe un test in vista del suo inserimento nelle proposte relative alla programmazione e gestione dei fondi strutturali post 2020. Infatti, se può essere vero che sono necessarie risorse dedicate per accompagnare le riforme strutturali che generano costi di aggiustamento nel breve periodo, non si condivide l'ipotesi che queste risorse derivino dalla politica di coesione che, nel perseguire obiettivi di riduzione delle disparità regionali, ha necessariamente un orizzonte di medio lungo periodo e una programmazione pluriennale e non contingente. È necessario poi considerare che i fondi strutturali, e in particolare il Fondo Sociale Europeo, sono già in grado di accompagnare alcune riforme strutturali nel mercato del lavoro e la riqualificazione delle competenze per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, pur nell'alveo degli obiettivi e dell'approccio della Politica di coesione.

- Non si condivide affatto, inoltre, l'approccio alla centralizzazione che emerge nella misura proposta, che ha come conseguenza diretta lo spostamento di risorse e investimenti dalle politiche territoriali, gestite per lo più a livello regionale, alle politiche macroeconomiche gestite al livello nazionale. In generale il dibattito sul futuro della Politica di coesione evidenzia un orientamento a considerare le Regioni quali stakeholders, al pari di altri soggetti del partenariato economico-sociale, anziché attori titolari a partecipare al negoziato a pieno titolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e rappresentatività e della governance multilivello. Non si condividono neanche le proposte che individuano quali beneficiarie della futura politica di coesione esclusivamente le Regioni in ritardo di sviluppo. Si ribadisce, infatti, che la politica di coesione non può essere considerato né un "salvadanaio" di risorse a cui attingere per ogni necessità, né un "mero meccanismo compensativo" e di trasferimento di risorse dagli Stati più forti ai territori più deboli. La politica di coesione è una politica di sviluppo per tutte le Regioni, a condizione che si creino reti forti di collaborazione tra territori. La politica di coesione, infatti, ha dimostrato di aver contribuito alla resilienza dell'economia UE a tutti i livelli, accompagnando la transizione dei territori verso mutamenti dei parametri tecnologici e la costruzione di "capabilities" di sistema, permettendo allo stesso tempo alle economie locali di mantenere le porte aperte al commercio internazionale con partner strategici (sviluppo locale in economia aperta). Si ribadisce, quindi, che le prospettive di crescita per l'Europa dipendono dalla capacità di valorizzare gli asset territoriali e di costruire e rafforzare "dal basso" i vantaggi competitivi dei sistemi economici locali, attraverso politiche di sviluppo regionale "comprehensive".

- Partendo da questa analisi, quindi, la futura politica di coesione dovrebbe caratterizzarsi per: il rafforzamento della programmazione strategica che implica un ruolo maggiore alle Regioni nelle scelte di investimento, nel quadro dei principi stabiliti dai Trattati; l'orientamento ai risultati inteso come maggiore flessibilità dei programmi, maggiore attenzione alla valutazione d'impatto degli interventi e alla comunicazione e uso degli esiti; la complementarietà tra Fondi SIE e Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici; la semplificazione degli strumenti attraverso l'armonizzazione delle norme che regolano i diversi Fondi, l'alleggerimento degli oneri amministrativi e la proporzionalità dei controlli; la valorizzazione delle piattaforme territoriali e delle strategie macro-regionali per promuovere e rafforzare le reti territoriali e la cooperazione internazionale, transfrontaliera e interregionale; la coerenza e complementarietà delle politiche europee grazie ad una maggiore integrazione degli strumenti. La garanzia di risorse adeguate per la politica di coesione nel Quadro finanziario pluriennale post 2020 resta una condizione preliminare ed essenziale per una politica efficace.

- In conclusione, con riferimento al tema del raccordo della politica coesione con la *governance* economica e gli impegni dei Piani nazionali di riforma (PNR), anche alla luce dell'esperienza maturata nell'attuale ciclo di programmazione 2014-2020, si ribadisce l'importanza delle riforme strutturali, perseguite anche attraverso l'introduzione di condizionalità, come nel caso della Strategia di Specializzazione Intelligente, mentre si rileva la non utilità di condizionalità macroeconomiche pensate a servizio dei meccanismi di *governance* economica

senza tener conto degli effetti distorsivi e negativi sulla politica di coesione che è orientata al raggiungimento di risultati specifici.

d) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012;

e) **dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

f) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

g) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata all'unanimità dalla Commissione I Bilancio Affari generali ed istituzionali nella seduta del 6 febbraio 2018.